



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

“Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”

IL MINISTRO

- VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l’articolo 10, comma 1 che detta disposizioni concernenti il corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici e prevede che *“il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e in particolare l’articolo 25, concernente il ruolo e la valutazione dei dirigenti scolastici;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 78, che integra il profilo del dirigente scolastico come definito dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comma 79, che definisce le competenze del dirigente scolastico nella gestione dell’organico dell’autonomia; comma 93, concernente i criteri generali di valutazione dei dirigenti scolastici;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 61, concernente l’atto di indirizzo sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica, emanato ai sensi dell’articolo 9 del decreto del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- VISTO Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area V;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - b. Norme Generali: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
 - c.USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;
 - d. Dirigente preposto all'USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
2. Il presente decreto disciplina, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il periodo di formazione e di prova dei dirigenti scolastici neo assunti.
3. Il periodo di formazione e di prova assolve alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico, osservate nell'azione svolta presso le istituzioni scolastiche di assegnazione.
4. Nelle more della completa attuazione del corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolgono il periodo di formazione e di prova, secondo le modalità di cui al presente decreto, i dirigenti scolastici immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2019/20.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 2

(Servizi utili ai fini del percorso di formazione e di prova)

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.
2. Ai fini del comma 1 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi.
4. Il periodo di formazione e di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

Articolo 3

(Ambiti e criteri per la valutazione dei dirigenti scolastici in periodo di formazione e di prova)

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza delle competenze professionali previste per i dirigenti scolastici, con riguardo all'articolo 1, comma 93 della Legge e alle Norme generali, con riferimento particolare ai seguenti ambiti:
 - a. possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale;
 - b. possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane;
 - c. possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio ed i referenti istituzionali;
 - d. possesso ed esercizio delle competenze concernenti l'analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), sono valutate la capacità di ottemperare alle attività gestionali connesse con l'incarico dirigenziale e alle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonché la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate la capacità di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione (organizzazione del lavoro, formazione in servizio, sistema degli incentivi, motivazione e partecipazione, ecc.); lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell'eventuale azione disciplinare.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), sono valutate, ai sensi della normativa vigente, la capacità di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunità, territorio e istituzioni di riferimento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), sono valutate la capacità di analisi del contesto, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal Rapporto di autovalutazione e dal Piano triennale dell'offerta formativa, la capacità di sviluppo del Piano di Miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale.

Articolo 4

(Attività di accompagnamento e cronoprogramma)

1. Ai fini di supportare il dirigente scolastico neo assunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione, gli USR predispongono e offrono specifiche azioni di accompagnamento, tutoraggio, consulenza professionale avvalendosi della collaborazione di dirigenti scolastici con funzioni di tutor, attraverso attività che si affiancano alla formazione di cui all'articolo 5.
2. Le attività di cui al comma 1, della durata di 25 ore, sono correlate al calendario delle scadenze più significative della vita della scuola e compongono un ideale cronoprogramma su cui basare il confronto e gli approfondimenti con il tutor.
Ci si riferisce a: operazioni di avvio dell'anno scolastico; organizzazione del lavoro del personale; definizione della Contrattazione di Istituto; elaborazione del Piano delle azioni formative di istituto; impegni per l'anno di formazione del personale neo-assunto; cura per la sicurezza e la prevenzione dei rischi; rapporti con il DSGA, con riguardo alla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; predisposizione delle diverse fasi relative alle iscrizioni degli alunni; programmazione degli organici del personale; rapporti con l'INVALSI; forme di incentivazione del personale; scrutini ed esami di Stato.
3. L'attenzione alle scadenze operative della vita della scuola, fondamentale nella fase di primo ambientamento nella nuova funzione dirigenziale, si inserisce in una visione di più ampio respiro culturale e istituzionale, propria di una leadership di scuola di stampo europeo, peraltro richiamata dalla normativa vigente. A tal fine, le metodologie di tutoraggio sono orientate allo scambio professionale, al mentoring, al peer review e alla crescita di comunità di pratiche.

Articolo 5

(Attività di formazione)

1. Le attività formative disposte per i dirigenti scolastici in periodo di formazione e di prova sono organizzate dagli USR e sono disposte, di norma, per gruppi di 25 dirigenti, ove possibile ripartiti per grado di istituzione scolastica, ai fini di favorire la dimensione laboratoriale degli incontri, di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul *problem-solving*.
2. Le attività formative, della durata complessiva minima di 50 ore in presenza, sono connesse con il profilo del dirigente scolastico e sono correlate alle seguenti aree:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- a. **Area dell'ordinamento scolastico**, con particolare riferimento alla tipologia dell'istituzione scolastica di assegnazione (peculiarità degli indirizzi e relative indicazioni nazionali/linee guida); sviluppo delle opportunità offerte dall'autonomia scolastica; elaborazione e revisione dei documenti di progettazione strategica: il piano triennale dell'offerta formativa, il Rapporto di autovalutazione, il piano di miglioramento e la rendicontazione sociale;
 - b. **Area giuridico amministrativa**, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e contabile, alla sicurezza degli ambienti di lavoro, alla gestione degli eventuali conflitti e del contenzioso giuridico;
 - c. **Area professionale e formativa**: con particolare riferimento all'allestimento degli ambienti di apprendimento e all'organizzazione didattica; alle innovazioni tecnologiche e digitali; ai processi di internazionalizzazione; allo sviluppo sostenibile, alla promozione e sviluppo delle risorse umane; alla costruzione della comunità professionale e del clima relazionale;
3. Momenti formativi specifici sono dedicati ad ulteriori approfondimenti, segnalati anche dai partecipanti e ad eventuali innovazioni normative.

Articolo 6

(Dirigente scolastico tutor)

1. All'inizio di ogni anno scolastico il direttore generale dell'USR designa un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di *tutor* per i dirigenti scolastici neo assunti. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un *tutor* segue tre dirigenti scolastici neo-assunti.
2. Sono criteri prioritari per la designazione dei *tutor* il possesso delle migliori competenze professionali e l'attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, *counseling*, supervisione professionale.
3. Il *tutor* esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dirigenziale. La funzione di *tutor* si esplica nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione e nell'attività di accompagnamento ai principali compiti connessi alla funzione dirigenziale, anche rispetto a quanto disposto all'articolo 4.
4. All'attività del *tutor* è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate alle attività di formazione e di prova, determinato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; al *tutor* è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel *curriculum* professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 7

(Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova)

1. I direttori generali degliUSR effettuano la valutazione del periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti con le modalità di cui ai seguenti commi.
2. I direttori generali degliUSR possono avvalersi, ai fini della valutazione del periodo di formazione e prova, dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica, ed in subordine di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalità.
3. I direttori generali degliUSR possono, in ogni momento, in caso di necessità, disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l'andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilità.
4. Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico il Tutor invia una relazione dettagliata, comprensiva del parere, all'USR che provvede anche alla raccolta della documentazione relativa alle attività di formazione realizzate nonché delle risultanze delle eventuali verifiche effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio.

Articolo 8

(Valutazione del periodo di formazione e di prova)

1. Il Dirigente preposto all'USR procede alla valutazione dei dirigenti scolastici in periodo di formazione e di prova sulla base delle relazioni di cui all'articolo 7, comma 4 e di eventuali ulteriori elementi conoscitivi. La documentazione del procedimento è parte integrante del fascicolo personale del dirigente scolastico.
2. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di conferma in ruolo.
3. In caso di giudizio sfavorevole, il Dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato concernente il mancato superamento del periodo di formazione e di prova e provvede al recesso del contratto e ad avviare la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del direttore generale dell'USR, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

Articolo 9

(Compiti dei diversi soggetti istituzionali)

1. La Direzione generale per il personale scolastico:
 - a) definisce le linee operative per l'attivazione delle misure di accompagnamento e del piano di formazione dei dirigenti neo-assunti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- b) definisce, di concerto con la Direzione generale agli ordinamenti e alla valutazione, gli indicatori per la valutazione e le forme di documentazione necessarie sentite le Organizzazioni sindacali;
 - c) assegna le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo di formazione e di prova;
 - d) pubblica *on-line* un rapporto annuale nazionale sul periodo di formazione e di prova, entro il 30 ottobre di ciascun anno, anche al fine di regolare lo sviluppo delle azioni formative.
2. Gli USR coordinano e organizzano le azioni formative e di accompagnamento a livello regionale, forniscono strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgono azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovono attività di documentazione e ricerca.
 3. Gli USR progettano e gestiscono le iniziative di accompagnamento e formative, sulla base delle linee generali di cui al comma 1, lettera a) assicurandone la rispondenza ai bisogni formativi dei dirigenti scolastici, avvalendosi anche dell'attività delle scuole polo per la formazione.
 4. I *tutor* svolgono i compiti di cui all'articolo 4 oltre a visitare le istituzioni scolastiche dei dirigenti scolastici, svolgono azioni di accompagnamento, di coaching, di peer review, e di job shadowing, anche attraverso visite alle istituzioni scolastiche di titolarità dei neo assunti almeno due volte nel corso del periodo di formazione e di prova e redigono la relazione sulla base degli indicatori di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. A far data dall'emanazione del presente decreto, cessano di avere validità tutte le disposizioni con esso incompatibili.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento alla normativa vigente e ai Contratti collettivi nazionali.
3. La spesa per il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica graverà sui capitoli 2164, 2173, 2174, 2175 p.g. 3, limitatamente alle risorse previste dal Bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021.

Il presente provvedimento è soggetto ai controlli di legge.

Roma,

IL MINISTRO

Lorenzo Fioramonti